

PREVIDENZA SOCIALE » Cass. civ. Sez. Unite, 24-02-2005, n. 3814
Fatto Diritto P.Q.M.

Svolgimento

del

processo

Con ricorso del 12 ottobre 1999 al Tribunale di Firenze Matilde Capizzi esponeva di essere titolare di una pensione di invalidità fin dal 1977 in quanto iscritta nelle liste dei ciechi di cui all'*art. 19 l. n. 482 del 1968* e di aver visto revocare il detto beneficio dall'Inps nel 1994 e poi ripristinarlo nel 1996, ma senza l'integrazione al minimo e con decorrenza dal febbraio 1994. Ella conveniva in giudizio l'Istituto per sentirlo condannare al ripristino anche dell'integrazione al minimo, giacché il limite di reddito, stabilito dall'*art. 6, comma 1, d.l. 12 settembre 1983 n. 463* conv. in *l. 11 novembre 1983 n. 638* per l'integrazione delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, non poteva valere nei confronti dei ciechi, a causa di un'esclusione ravvisabile nel successivo art. 8, comma 1 bis.

Costituitosi il convenuto, la domanda veniva accolta dal Tribunale con *decisione del 7 giugno 2000*, confermata con sentenza del 4 maggio 2001 dalla Corte d'appello, la quale osservava che, ai sensi del citato art. 8, comma 1 bis, i ciechi non potevano perdere la pensione Inps già acquisita, per superamento del limite di reddito dopo l'acquisizione, e che sembrava "poco coerente dal punto di vista sistematico" porre il detto limite quale ostacolo al conseguimento dell'integrazione al minimo. Il collegio di merito aderiva così alla tesi, affermata da questa Corte nella sent. n. 8310 del 1999, della totale irrilevanza dei limiti di reddito in materia di pensione ai ciechi.

Contro questa sentenza ricorre per Cassazione l'Inps mentre la Capizzi resiste con controricorso.

A seguito dell'udienza del 21 maggio 2003 e con ordinanza depositata il successivo 18 giugno la Sezione lavoro di questa Corte rilevava come la tesi recepita nel suddetto precedente del 1999 risultasse in contrasto con le rationes decidendi delle sentenze nn. 5252 del 1988 e 3027 del 1998, secondo le quali la conservazione della pensione pur dopo l'inizio di un'attività lavorativa e la connessa acquisizione di un reddito anche alto da parte del cieco rispondeva alla specifica finalità di inserire l'invalido nelle attività produttive e non poteva perciò fondare un principio generale di irrilevanza del limite reddituale. Il contrasto induceva la Sezione a rimettere la causa al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione a queste Sezioni unite ai sensi dell'art. 374 cod. proc. civ. Il Primo Presidente disponeva in conformità.

L'Inps ha depositato memoria.

Motivi

della

decisione

Con l'unico motivo di ricorso l'Inps lamenta la violazione degli *artt. 6 e 8 d.l. 12 settembre 1983 n. 463* conv. in *l. 12 novembre 1983 n. 638*, osservando come i limiti di reddito siano stabiliti dall'art. 6 per l'integrazione al minimo di tutte le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, senza alcuna distinzione, e come perciò essi debbano valere anche per i ciechi, mentre la disposizione dell'art. 8, comma 1 bis, concerne la diversa materia della conservazione della pensione già acquisita.

Il motivo è fondato.

Il suo esame richiede anzitutto il richiamo delle disposizioni di legge richiamate nella sentenza impugnata e nel ricorso.

L'art. 6 cit. riguarda l'istituto dell'integrazione al minimo delle pensioni erogate dall'Inps in regime obbligatorio e nega tale beneficio ai soggetti che posseggano redditi propri assoggettabili ad imposta sul reddito delle persone fisiche e superiori ad un certo limite.

Il successivo art. 8, comma 1 bis, dice, a proposito della pensione d'invalidità spettante ai ciechi: "Resta ferma la disposizione di cui all'*articolo 68 della legge 30 aprile 1969 n. 153*, indipendentemente dal reddito percepito dal pensionato".

L'art. 68 ora cit. dice: "Le disposizioni di cui al *secondo comma dell'art. 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939 n. 636* non si applicano nei confronti dei ciechi che esercitano un'attività lavorativa (primo comma).

Le pensioni revocate ai sensi della norma precitata sono ripristinate con decorrenza dalla data di entrata

in vigore della presente legge (secondo comma)".

L'art. 10 cit. prevedeva la soppressione della pensione d'invalidità per riacquisto della capacità di guadagno.

In breve, per effetto dell'art. 8, comma 1 bis, e della norma da esso richiamata, il riacquisto della capacità di guadagno nonché di un reddito da lavoro, anche alto, da parte del cieco non comporta la perdita della pensione. Per contro, l'art. 6 pone limiti di reddito per l'integrazione al minimo della pensione, senza esonerare i pensionati ciechi, almeno espressamente.

La sentenza di questa Corte 30 luglio 1999 n. 8310 ravvisa nell'art. 8, comma 1 bis, l'espressione di un principio generale di irrilevanza dell'ammontare del reddito del beneficiario. Da questa tesi conseguirebbe che nell'art. 6 il legislatore minus dixit quam voluit, ossia impose il limite di reddito per l'integrazione al minimo senza dire, come nondimeno volle, che quel limite non valeva per i pensionati ciechi. Nello stesso senso si esprimono le sentenze 8 marzo 2001 n. 3359 e 19 luglio 2002 n. 10609.

Per contro le sentenze 26 settembre 1988 n. 5252 e 23 marzo 1998 n. 3027 sostengono la finalità limitata dell'art. 68 cit., inteso solamente a favorire il reinserimento del pensionato cieco nel mondo del lavoro, evitando che al reperimento di un'attività lavorativa e di un connesso reddito consegua la perdita della pensione. Esse tuttavia distinguono nettamente le fasi, precedente e successiva al momento di conseguimento della pensione; osservano come l'operatività dell'art. 68 cit. sia limitata alla sola seconda fase;

escludono perciò implicitamente il principio di irrilevanza dell'(ammontare del) reddito nella materia, affermato invece dalla sent. n. 8310 del 1999.

In definitiva deve constatarsi un contrasto, nelle rationes decidendi se non nei decisa, fra i due gruppi di sentenze: per quanto concerne la spettanza dell'integrazione al minimo della pensione, il primo gruppo nega il limite del reddito; il secondo gruppo indirettamente lo ammette, poichè conclude per un'interpretazione strettamente letterale dell'art. 6 d.l. n. 463 del 1983.

Queste Sezioni unite ritengono di dover accogliere il secondo dei due orientamenti giurisprudenziali, ossia di ritenere che, nell'ambito del d.l. n. 463 del 1983 conv. in l. n. 638 del 1983, gli artt. 6 e 8, comma 1 bis, vadano interpretati secondo la chiara lettera e senza attribuire al legislatore intenzioni non espresse.

Le due norme si riferiscono infatti ad istituti diversi.

L'art. 6 riguarda l'istituto dell'integrazione al minimo delle pensioni a carico dell'Inps in regime obbligatorio.

Detta integrazione serve ad assicurare, secondo la previsione dell'art. 38 Cost., mezzi adeguati alle esigenze di vita del lavoratore e della sua famiglia quando a tale scopo non sia sufficiente la contribuzione previdenziale accreditata. Essa non riflette la caratteristica del trattamento pensionistico, quale prolungamento della retribuzione lavorativa, nel senso che non è proporzionale alla durata del periodo lavorativo ed all'ammontare dei contributi versati, ma costituisce un'erogazione ulteriore, priva, come s'è detto, di base contributiva, giustificata dallo stato di bisogno ed ispirata al principio di solidarietà di cui all'art. 2 Cost.. Se ne afferma in dottrina il collegamento originario con l'istituto della pensione minima, introdotta dalla l. 4 aprile 1952 n. 218 solo per i soggetti versanti in situazione di indigenza, e si osserva come il trattamento minimo, pur costituendo una prestazione unitaria, abbia in realtà due componenti: la cosiddetta "pensione sociale", riconosciuta a tutti i pensionati dell'assicurazione generale obbligatoria (quale espressione della solidarietà generale), e un'integrazione della stessa, fino alla concorrenza del minimo, posta a carico del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, quale espressione della solidarietà fra categorie. Per tali ragioni l'integrazione può variare nel tempo ed essere condizionata dall'esistenza e dalla consistenza di altri redditi del pensionato e di altri componenti il nucleo familiare.

La natura solidaristica dell'intervento può, in altre parole, determinare esistenza ed ammontare dell'attribuzione (Corte cost. sentt. nn. 240 del 1994 e 127 del 1997), secondo una discrezionalità del legislatore dipendente anche dalle risorse finanziarie disponibili (Corte cost. sen. n. 173 del 2003).

La funzione di solidarietà sociale garantisce la misura minima di protezione delle situazioni giuridiche soggettive definite dalla Costituzione come diritti inviolabili: sotto la misura minima si determinerebbe, con l'elusione dei precetti costituzionali, la violazione di tali diritti (Corte cost. sent. n. 27 del 1998), ma, dal lato opposto, la protezione risulterebbe priva di giustificazione se portata al di sopra di quel minimo.

Applicando questi generali criteri all'istituto dell'integrazione al minimo della pensione di invalidità, è

necessario concludere che l'esistenza di redditi accanto alla pensione è idonea a privare l'integrazione del suo presupposto, quali che siano nelle concrete fattispecie gli elementi costitutivi ed il regime della pensione stessa.

Non costituisce precedente della presente controversia, tale da influire sulla sua soluzione, Cass. Sez. un. 23 febbraio 1995 n. 2079, che afferma la definitiva incorporazione dell'integrazione al minimo nella pensione, ma non quando questa sia già calcolata e costituisca oggetto del diritto dedotto in giudizio bensì e solo nell'ipotesi in cui formi la base per il calcolo di altra pensione (quella di reversibilità): in tale ipotesi non opera il divieto di doppia integrazione al minimo, di cui al comma 3 dell'art. 6 cit.

Del tutto diversi sono i fondamenti giustificativi delle norme che dispongono la conservazione del trattamento pensionistico malgrado la carenza sopravvenuta di uno dei presupposti.

Qui si tratta di tutelare l'affidamento riposto dal cittadino nell'attuale ammontare del beneficio previdenziale, su cui egli ha costruito il proprio tenore di vita e coltiva i propri progetti, eventualmente assumendo debiti da estinguere nel tempo grazie alla percezione del beneficio. In tale materia la discrezionalità del legislatore è più ampia, sussistendo soltanto il limite della ragionevolezza degli interventi normativi capaci di cancellare posizioni acquisite dal cittadino (vedi, in diversi campi, Corte cost. nn. 16 e 417 del 1996, 50 e 432 del 1997, 416 del 1999, 446 del 2002). Esercita tale discrezionalità, ad esempio, il legislatore che disponga la soppressione di un beneficio non improvvisa bensì graduale. E così, una volta cessato il diritto all'integrazione al minimo a causa del superamento del limite reddituale, l'importo già in godimento va conservato fino al suo superamento per effetto della perequazione automatica (art. 6 cit., comma 7: cosiddetta "cristallizzazione" dell'importo pensionistico).

Il detto principio dell'affidamento sostituisce l'antica teoria degli iura quaesita, che nel nostro ordinamento concerne ormai soltanto i diritti soggettivi maturati ossia già suscettibili di tutela giurisdizionale, anche di mero accertamento (art. 2907 cod. civ.), ma che sopravvive negli altri ordinamenti in cui, come quello francese, si nega talvolta, per motivi di opportunità o di sicurezza iuridique, l'incidenza di una norma sopravvenuta su rapporti di durata e in particolare su diritti soggettivi soltanto eventuali seppure probabili ma la cui persistenza non sembra poter essere rimessa in causa.

A questa esigenza si ispira il legislatore, il quale deroga, in favore dei ciechi, al generale divieto di cumulare la pensione di invalidità civile col reddito, anche elevato.

La conservazione della pensione a favore di questi invalidi è stabilita dal combinato disposto degli artt. 68, primo comma, n. 153 del 1969 e 8, comma 1 bis, *d.l. n. 463 del 1983* allo scopo di non distogliere l'invalido dall'apprendimento e dall'esercizio di un'attività lavorativa, come esattamente si nota nelle citate sentenze nn. 5252 del 1988 e 3027 del 1998.

Le speciali finalità di tutela del cittadino pensionato e del suo inserimento nelle attività lavorative malgrado la minorazione fisica impediscono di ravvisare nel combinato disposto ora citato l'espressione di un generale principio di irrilevanza totale del requisito reddituale nel regime della pensione di invalidità ai ciechi e di estendere questo asserito principio all'istituto - soggetto a propria ragion d'essere e capace di propri specifici effetti - dell'integrazione al minimo delle pensioni.

Perciò Cass. n. 5252 del 1988 definisce la regola dell'art. 68 cit. come "specialissima e di stretta interpretazione".

Non sussistono in definitiva una "coerenza logica del sistema e ragioni tecnico-giuridiche" capaci, come dice la sentenza impugnata, di superare la lettera del più volte evocato art. 6, il quale subordina al limite reddituale l'integrazione al minimo delle pensioni a carico dell'Inps senza fare eccezione per gli invalidi ciechi.

Le "specifiche esigenze derivanti della minorazione" (così l'art. 7 *l. 10 febbraio 1962 n. 66*) hanno indotto il legislatore a definire un regime particolarmente favorevole per le persone prive totalmente o parzialmente della vista, sia nella materia previdenziale sia in quella assistenziale, quanto all'età pensionabile ed alla contribuzione (*l. 4 aprile 1952 n. 218; art. 1 d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 503*), all'anzianità assicurativa (*art. 9 l. 29 marzo 1985 n. 113*) al reddito (*l. 8 ottobre 1984 n. 660*) ed a provvidenze quale l'indennità speciale per i ciechi parziali (*l. 21 novembre 1988 n. 508, l. 27 dicembre 2002 n. 289, art. 39*). Ma nessuno degli interventi legislativi ha inciso sulla sopra descritta disciplina dell'integrazione al minimo.

La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata. Essa afferma come pacifica la circostanza del superamento, da parte dell'attuale controricorrente, del limite di reddito previsto dall'art. 6 cit., nè alcuna affermazione in contrario è contenuta nell'ampio controricorso. Ciò esclude la necessità di nuovi

accertamenti di fatto e permette la reiezione della domanda giudiziale ai sensi dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ. Sulle spese non si provvede, ai sensi dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. ancora vigente nel testo originario quando fu introdotto il giudizio ossia prima che l'*art. 42 d.l. 30 settembre 2003 n. 269*, conv. in *l. 24 novembre 2003 n. 326*, lo modificasse.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da Matilde Capizzi contro l'Inps; nulla sulle spese dell'intero processo.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2005.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2005